



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF024

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 3

OGGETTO	GESTIONE SEPARATA INPS – ALIQUOTE INVARIATE DAL 2019
RIFERIMENTI	CIRC. INPS 19 DEL 6/02/2019 - ART. 2 C 26 E SS. L. 335/95, ART. 7 L. N. 81/2017
CIRCOLARE DEL	07/02/2019

Sintesi: l'Inps ha comunicato le aliquote contributive applicabili ai soggetti iscritti alla Gestione separata Inps a decorrere dal 1/01/2019, che rimangono invariate rispetto all'anno scorso, essendo dovute nel seguente misura:

- ✓ 24% per i titolari di una prestazione pensionistica o lavoratori già iscritti ad un'altra forma pensionistica obbligatoria (non modificata rispetto al 2017)
- ✓ 33,72% per i soggetti non titolare di partita IVA per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (aumentata rispetto al 2017)
- ✓ 34,23% per i soggetti non titolare di partita IVA per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (aumentata rispetto al 2017)
- ✓ 25,72% per i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria titolari di partita Iva.

Con la Circ. 19 del 6/02/2019 l'Inps ha comunicato

- le aliquote contributive: che sono rimaste invariate rispetto all'anno scorso
- valore del minimale e del massimale contributivo

per il calcolo dei contributi dovuti per il 2019 dai soggetti iscritti alla Gestione separata.

SOGGETTI OBBLIGATI

In generale, sono tenuti all'iscrizione alla Gestione separata INPS le seguenti categorie di soggetti:

1)	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI
<p>NOTA: il DLgs. 81/2015 ha disposto:</p> <p>→ l'abrogazione, <u>dal 25/06/2015</u>, della disciplina in materia di contratti a progetto (cd "co.co. pro."), facendo salvi, fino alla scadenza, i contratti di lavoro a progetto in corso a tale data</p> <p>→ l'applicazione dal 01/01/2016 della disciplina del lavoro subordinato anche alle collaborazioni che si sostanziano in prestazioni di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esclusivamente personali - continuative - le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Si parla di "indici di subordinazione" o "indici di non genuinità" delle collaborazioni. 	
2)	LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI
<p>Per le prestazioni occasionali svolte nell'ambito del lavoro autonomo (è esclusa l'attività commerciale) l'iscrizione alla Gestione separata, ed il conseguente obbligo contributivo, scatta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dal momento in cui i compensi percepiti nell'anno superano il limite di €. 5.000 di reddito ▪ anche in presenza di prestazioni svolte verso più committenti. 	
3)	VENDITORI PORTA A PORTA
<p>L'attività di procacciatore a domicilio (senza vincolo di subordinazione e senza contratto di agenzia):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ è iscrivibile alla gestione separata INPS ▪ qualora il reddito annuo dell'attività risulti > €. 5.000. <p>Limite di ricavi: la norma fissa un limite di reddito e non di "ricavi" (o volume d'affari).; pertanto, tento conto che i costi sono forfettizzati, il venditore a domicilio è tenuto alla iscrizione Inps in presenza di provvigioni pari o superiori a €. 6.410 (infatti 78% x €. 6.410 = €. 5.000).</p>	

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G.A. Longhin 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

4) ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI SOLO LAVORO

Sono tenuti all'iscrizione alla Gestione separata INPS e al conseguente obbligo contributivo **soltanto i soggetti che apportano esclusivamente lavoro. (contratti ancora in essere dopo il DLgs.81/2015)**. In tal caso, il contributo è pari al 55% a carico dell'associante e al 45% a carico dell'associato

Diversamente, non sono soggetti all'obbligo contributivo gli associati in partecipazione:

- che apportano esclusivamente capitale (beni o denaro) ovvero sia capitale che lavoro (cd apporto misto) il cui reddito è qualificabile come reddito di capitale
- che apportano esclusivamente lavoro, ma iscritti ad un Albo professionale
- imprenditori, per i quali il compenso concorre alla formazione del reddito d'impresa

NOTA il DLgs. 81/2015 ha **soppresso**, a decorrere dal 25/06/2015, la figura dell'associazione in partecipazione in cui l'apporto dell'associato consista, in tutto o in parte, in una prestazione lavorativa, facendo salvi, anche in tal caso, fino alla loro cessazione, i contratti in corso alla suddetta data.

5) SOCI – AMMINISTRATORI DI SRL

In base all'interpretazione autentica del DL 78/2010 ed ai chiarimenti della Corte Costituzionale sent.15/2012, il socio lavoratore di una srl commerciale che contestualmente:

- a) **partecipa personalmente al lavoro aziendale** con carattere di **abitudine e prevalenza**
- b) sia anche **amministratore** della stessa riscuotendo **specifico compenso**

ha l'**obbligo di doppia iscrizione all'INPS** (v. Info Fisco 025/2012).

Pertanto, lo stesso dovrà necessariamente procedere all'iscrizione e contribuzione:

- ✓ alla **Gestione IVS**: per il lavoro prestato in qualità di socio
- ✓ alla **Gestione separata INPS**: per il compenso percepito in qualità di amministratore

In tal caso spetta all'INPS provare il "doppio ruolo" del socio (Corte d'Appello Milano sent. n. 766/2015 e 677/2015).

6) LAVORATORI AUTONOMI TITOLARI DI PARTITA IVA

Sono tenuti all'obbligo contributivo i lavori autonomi titolari di partita IVA:

- sprovvisti di una Cassa previdenziale di appartenenza;
- non iscritti / che non versano il contributo soggettivo alla Cassa previdenziale di appartenenza

Lavoratori autonomi con Cassa previdenziale

Per i soggetti provvisti di una Cassa previdenziale di appartenenza, si rammenta che:

- ➔ i **pensionati** che continuano a svolgere l'attività professionale **sono tenuti al versamento di un contributo soggettivo** minimo alla Cassa di appartenenza, (art. 18, c. 11 del DL 98/2011 e circ. INPS 99/2011). Tali soggetti sono esclusi dall'obbligo contributivo alla Gestione separata INPS;
- ➔ sono obbligati alla contribuzione alla Gestione separata INPS (art. 18, c. 12, DL 98/2011):
 - i lavoro autonomo la cui attività non è subordinata all'iscrizione ad un Albo professionale
 - i soggetti che pur svolgendo un'attività per la quale è prevista l'iscrizione ad un Albo professionale
 - ✓ non sono iscritti alla propria Cassa
 - ✓ e non versano il contributo soggettivo

e ciò per disposizione dello Statuto della Cassa o per scelta.

L'eventuale versamento del solo contributo integrativo o di solidarietà, ossia non correlato all'erogazione di un trattamento pensionistico, non comporta l'esclusione dal versamento alla Gestione separata INPS.

Va tuttavia evidenziato che (v. Mess. Inps n. 709/2012), se lo statuto della Cassa di previdenza prevede l'iscrizione facoltativa, la mancata iscrizione non è sufficiente a determinare l'obbligo contributivo; infatti, il contribuente può esplicitare anche "ora per allora" la scelta, chiedendo alla relativa Cassa di poter versare la contribuzione omessa

ALIQUOTE, MASSIMALE E MINIMALE 2018

Ai fini contributivi, le aliquote applicabili vengono distinti a seconda che si tratti

- di professionisti (lavoro autonomo abituale)
- di collaboratori e figure assimilate.

Inoltre, dal 2007 occorre ulteriormente distinguere tra le seguenti **categorie**:

- 1) i **soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria** (titolari o non titolari di partita IVA);
- 2) tutti gli altri soggetti, ovvero i soggetti **titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria**.

Collaboratori e figure assimilate:

- l'aliquota contributiva di base è pari al 33%, cui va aggiunta la maggiorazione di 0,72% per la tutela della maternità, assegni familiari o degenze ospedaliere
- dal 1/07/2017 il "Jobs Act autonomi", per alcuni contribuenti, ha introdotto l'aliquota aggiuntiva dello 0,51%, finalizzata a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato.

Professionisti

A decorrere dal 2017, l'aliquota contributiva per i lavoratori autonomi:

- titolari di partita IVA e privi di Cassa previdenziale
- è pari **al 25%**, cui va aggiunto lo 0,72% per la tutela della maternità, assegni familiari o degenze ospedaliere.

Titolari di pensione o provvisti di altra posizione pensionistica obbligatoria

Per entrambe le figure precedenti trova applicazione l'aliquota unica **del 24%**.

Massimale: per l'anno 2019 massimale di reddito è pari a **€. 102.543** (le aliquote contributive si applicano fino al raggiungimento di tale massimale)

Minimale per l'accredito contributivo: per l'anno 2019 minimale di reddito è pari a **€. 15.878** (anche in presenza di un reddito inferiore i contributi vanno applicati su tale importo).

SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA			ALIQUOTA 2018	ALIQUOTA 2019
ISCRITTI AD ALTRE FORME PREVIDENZIALI		Collaboratori/assim. o professionisti	24%	
TITOLARI DI PENSIONE (diretta e indiretta)				
NON ISCRITTI AD ALTRE FORME PREVIDENZIALI obbligatorie	TITOLARI DI PARTITA IVA		25,72%	
	COLLABORATORI/ ASSIMILATI	senza contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	33,72%	
			Con contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	34,23%

Note: le aliquote trovano applicazione fino al **reddito massimale pari ad €. 102.543** (€101.427 per il 2018)
Il **minimale di reddito** annuo per l'accredito contributivo è fissato a **€ 15.878** (per il 2018 era € 15.710).



DECORRENZA NUOVE ALIQUOTE

Le nuove aliquote trovano applicazione:

- **in generale:** a decorrere dai compensi erogati **dal 1° gennaio 2019**.
- **in deroga:** ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es: coco.co.), cui si applica il **principio di "cassa allargata"** (art.51, Tuir), **per i pagamenti effettuati entro il 12/01/2019** si applicheranno ancora le aliquote contributive previste per l'anno 2018. Il principio di cassa allargata non è applicabile alle somme corrisposte a lavoratori autonomi occasionali, associati in partecipazione, venditori porta a porta, ecc..